

04680 2007

SENTENZA N° 4680/2007  
REPERTORIO N° 3860/2007

IL CASO.it



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE VI CIVILE

In persona del Giudice unico Dott. Anna Landriani  
ha pronunciato la seguente

s e n t e n z a

nella causa civile iscritta al n. rg 11394/03

rappresentata e difesa dall'Avv. \_\_\_\_\_ per  
mandato a margine dell'atto di citazione ed elettivamente domiciliata presso lo  
studio del medesimo in Milano,

-- attrice-

Contro

\_\_\_\_\_, in persona del legale rappresentante  
pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti \_\_\_\_\_  
ed elettivamente domiciliata presso lo studio di  
quest'ultimo in Milano, \_\_\_\_\_ per mandato in calce all'atto di  
citazione notificato;

-convenuta-

Oggetto: intermediazione finanziaria

Conclusioni delle parti: come da fogli separati, siglati ed allegati alla presente sentenza

TRIBUNALE DI MILANO  
IL CANCELLIERE  
30 APR. 2007  
RICHIESTA N. 25507  
COPIA CONFORME  
CON SENZA URGENZA  
APPLICARE MARCHE PER DIRITTI  
Euro \_\_\_\_\_  
KATTI G

DIRITTO DI CANCELLERIA  
Circ. n. 57  
Ministero  
PAGAMEI  
30 APR. 2007  
MILANO, IL CANCELLIERE

Handwritten signature and the number 1

16

TRIBUNALE DI MILANO

(R.G. 11394/03 - Sez VI - Dott Puliga)

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

Nell'interesse di

\_\_\_\_\_, rappresentata e difesa dall'avv. I

- attrice -

contro

\_\_\_\_\_, rappresentata e difesa dagli

- convenuto -

\* \* \*

La Sig


\_\_\_\_\_, come sopra rappresentata e difesa, precisa le

seguenti

CONCLUSIONI

Voglia questo Ill mo Tribunale, *contrariis reiectis*

- accertare e dichiarare la nullità - anche sulla scorta dell'eccezione sollevata nell'udienza del 21 settembre 2005 e meglio specificata nella Memoria autorizzata del 28 ottobre 2005 - del contratto concluso tra la Signora \_\_\_\_\_ e il \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e relativo all'investimento della somma di € 40.000 in titoli «Argentina 00/03, DDE0002466208», per violazione dei precetti della norma di cui all'art 21




I.U.f, nonché delle specificative norme del “Regolamento Intermediari Consob” (di cui agli artt. 26, lett. e. ed f., 28, 29 e 30), ovvero pure di ufficio, comunque con tutti gli accertamenti e statuizioni conseguenti del caso, ivi compresa la condanna del \_\_\_\_\_ a restituire alla signora \_\_\_\_\_ la somma di € 40.000, nonché a risarcirle tutti danni subiti, interessi legali, connesso anatocismo e rivalutazione monetaria compresi, a far data dal giorno di stipulazione di detto contratto;

- in ogni caso, annullare, per vizio della volontà della signora \_\_\_\_\_ indotto dal \_\_\_\_\_, il contratto concluso tra queste parti il 20 giugno 2000 e relativo all’investimento della somma di € 40.000 in titoli «Argentina 00/03, DDE0002466208», con conseguente condanna del \_\_\_\_\_

a restituire alla signora \_\_\_\_\_ la somma di € 40.000, nonché a risarcirle tutti danni subiti, interessi legali, connesso anatocismo e rivalutazione monetaria compresi, a far data dal giorno di stipulazione di detto contratto;

- in ordine gradato, ove, per denegata ipotesi, non dovesse essere riconosciuta la nullità o anche la sussistenza del predetto vizio della volontà, accertare gli inadempimenti del \_\_\_\_\_ a detto contratto, siccome enunciati in atti, risolvere il contratto medesimo per fatto e colpa de \_\_\_\_\_, e per conseguenza condannare quest’ultimo a restituire alla signora \_\_\_\_\_ la somma di € 40 000, nonché a risarcirle tutti i danni subiti, interessi legali, connesso anatocismo e rivalutazione monetaria compresi, a far data dal giorno di stipulazione di detto contratto;



- in ulteriore subordine: accertati gli inadempimenti della Banca condannare la medesima al risarcimento di tutti i danni nella misura sopra indicata o in quella che sarà ritenuta di giustizia
- in via istruttoria: per tutti i motivi indicati in atti (con particolare riferimento alla Memoria istruttoria del 30 ottobre 2004), si insta per l'accoglimento dei seguenti capitoli testimoniali:

OMISSIS



(SEZ. VI<sup>a</sup> - Dott. Ricciardi - n.r.g. 11394/03)

PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

per la BANCA

(con gli avvocati

)

— convenuta

contro la Signora

(con l'avvocato

— attrice

\*\*\*

la BANCA, nel richiamare espressamente tutto quanto già dedotto nelle precedenti memorie ed alla luce delle risultanze istruttorie, insiste per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

*“Piaccia a codesto ecc mo Tribunale respingere le domande della Signora siccome infondate in fatto e in diritto Con vittoria delle spese di lite”*

Roma - Milano, 27 novembre 2006



## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del febbraio 2003 l'attrice \_\_\_\_\_ conveniva innanzi al Tribunale di Milano la Banca \_\_\_\_\_

Premetteva di essere una persona di modesta estrazione sociale, priva di qualsiasi titolo di studio, di non saper né leggere né scrivere correntemente, di percepire, quale unico reddito, la pensione sociale minima e, al termine dell'attività lavorativa sempre svolta in qualità di collaboratrice domestica, di aver trasferito tutti i propri risparmi, un centinaio di milioni delle vecchie lire, presso la banca convenuta, agenzia \_\_\_\_\_

Parte di tali risparmi veniva depositata su conto corrente ma la maggior parte, 40.000,00 Euro, era stata destinata all'investimento con l'adesione, in data 17.1.1996, al contratto di intermediazione mobiliare (n. \_\_\_\_\_), ed al contratto di deposito titoli a custodia ed amministrazione (n. \_\_\_\_\_), cointestati con la suora ma a firma "disgiunta", in quanto avente ad oggetto somme di pertinenza esclusiva dell'attrice \_\_\_\_\_

Sino al 2000 tali risparmi erano investiti in quote di un Fondo comune di investimento denominato "Ducato Risparmio Italia" con rendimento al 2,28% annuo, come indicato dalla quotazione relativa pubblicata in data 27.5.000 e prodotta quale doc. 11 dall'attrice \_\_\_\_\_

Successivamente, i funzionari della Banca convenuta prospettando rendimenti più elevati inducevano l'attrice a disinvestire i risparmi dal predetto fondo per acquistare, in data 26.6.2000, titoli "Argentina 00/03 DDE002466208 con rendimento al 9% per un corrispettivo di 40.000,00 Euro \_\_\_\_\_

Eccepiva l'attrice di non aver ricevuto prima della sottoscrizione dei titoli argentini, alcuna informazione relativa alla natura degli investimenti o ai tratti differenziali rispetto all'investimento dismesso, limitandosi la banca successivamente alla rendicontazione dell'investimento mediante invio della documentazione contabile di cui agli estratti semestrali \_\_\_\_\_



Solo in data 10/6/2002 esaminando l'estratto conto, il figlio dell'attrice si accorse che i risparmi investiti nei titoli sopra indicati erano scesi a 11.600 Euro ~~che~~, comunque, alla scadenza nessuna somma fu rimborsata.

La Difesa attorea esponeva che l'istituto bancario non aveva ottemperato alle disposizioni richiamate dall'art. 21 del D.lgs. n. 58/1998, come ulteriormente specificate dagli artt. 26, 28, 29 del regolamento CONSOB n. 11522/1998. Pertanto, l'attrice chiedeva che, previo accertamento della violazione delle sopra citate norme, fosse dichiarato l'annullamento per vizio della volontà ovvero la risoluzione per inadempimento della vendita delle obbligazioni Argentina, con conseguente condanna della controparte alla restituzione delle somme di danaro impiegate; in via subordinata, chiedeva che la convenuta fosse condannata al risarcimento dei danni provocati pari alle somme investite; in ogni caso chiedeva il riconoscimento degli interessi legali, anatocismo e rivalutazione monetaria.

Costituitasi in giudizio, parte convenuta osservava che l'attrice, in sede di sottoscrizione del contratto di negoziazione, si era rifiutata di fornire indicazioni in merito alla sua situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento, le era stato consegnato il documento sui rischi generali degli investimenti finanziari, con apposito paragrafo dedicato al c.d. "rischio emittente", prima della vendita delle obbligazioni il funzionario le aveva evidenziato le caratteristiche al tempo conosciute, l'ordine era stato effettuato per iscritto dietro espressa richiesta dell'attrice, in base ad una valutazione ex ante di adeguatezza dell'investimento per tipologia, frequenza, oggetto dimensione.

In particolare in ordine a tale ultimo profilo la convenuta sottolineava che l'investimento riguardava titoli obbligazionari con scadenza a medio-lungo termine, di uno stato sovrano ed il grado di rischiosità si presentava come "normale" se non inferiore rispetto a titoli analoghi (obbligazioni di paesi emergenti).

Rilevava infine che la banca aveva adempiuto regolarmente agli obblighi di rendicontazione

Depositata le memorie istruttorie, all'udienza del 21.9.2005 il Giudice assumeva la prova testimoniale dedotta dall'attrice come già ammessa ed all'esito, l'attrice introduceva la domanda di nullità della vendita dei titoli per violazione degli obblighi posti dalla normativa di settore

Di tale domanda, come precisata nella memoria autorizzata del 28.10.2005, la banca eccepiva l'inammissibilità per tardività

Precisate le conclusioni la causa veniva trattenuta per la decisione

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Si deve in primo luogo rilevare la tardività delle eccezioni preliminari introdotte dalla banca convenuta solo con la comparsa conclusionale in merito alla indeterminatezza delle domande attoree, di cui per inciso si rileva comunque la sufficiente determinatezza delle stesse in relazione ai fatti esposti in narrativa.

Nel merito, a fronte dei numerosi "petita" introdotti nella presente causa, annullamento per vizio del consenso, risoluzione per inadempimento, nullità dell'acquisto dei titoli in oggetto e senza dilungarsi sulla disciplina delle nullità virtuali e testuali ex art. 1418, I comma, delle nullità assolute o relative e delle conseguenti preclusioni processuali al loro rilievo, si rende opportuna una premessa in diritto

In caso di riscontrata violazione delle regole di condotta gravanti sull'intermediario nel compimento dell'attività di negoziazione, trovando questa la sua fonte immediata nel contratto-quadro e nella normativa primaria e secondaria di settore, il rimedio che meglio si attaglia siffatte violazioni è quello della risoluzione e/o del risarcimento da inadempimento contrattuale

Il giudizio di responsabilità conseguente alla violazione di norme di condotta che non determinino vizi genetici nella conclusione del contratto-quadro, ma funzionali, in quanto inerenti al contratto già validamente perfezionato, trova una inequivoca conferma nel disposto di cui all'art. 23 comma VI, TUF la dove, nel regolare l'onere della prova inerente il rispetto del grado di diligenza richiesto





all'intermediario, precisa che " nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento" esclude implicitamente il rimedio della nullità e dell'annullamento le cui conseguenze hanno natura restitutoria e non risarcitoria

In ogni caso l'inadempimento legittima la domanda al risarcimento del danno che deve essere determinato nel minor vantaggio o nel maggior aggravio economico determinato dalla conclusione di una operazione di investimento valida ma "sconveniente", in quanto concluso a condizioni diverse da quelle alle quali esso sarebbe stato stipulato senza l'interferenza del comportamento scorretto

Per le considerazioni sopra evidenziate si deve ritenere quindi che l'esame del merito del presente giudizio debba avere riguardo all'esame della fondatezza delle domande risolutoria per inadempimento e di quella risarcitoria proposta dall'attrice

La disciplina di settore raccolta sia nel TU 58/98 e nel successivo regolamento di attuazione della Consob n 11522/98, cristallizza gli obblighi degli intermediari finanziari nello svolgimento dei servizi di investimento

Con riferimento all'attività informativa -- di cui l'attrice lamenta la carenza -- va premesso che l'art 21, I comma, lett c) del TUF - la cui fonte si trova nell'art 11 quarto alinea della direttiva n 93/22/CEE - dispone che gli intermediari si comportino con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati, acquisiscano le informazioni necessarie dai clienti e si organizzino in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse

Orbene, l'indicazione dettagliata delle modalità di svolgimento dei servizi di investimento ad opera del regolamento CONSOB n 11522/1998 specifica il concetto giuridico di diligenza professionale, con quello di correttezza intesa come buona fede e dovere di lealtà a carattere oggettivo

Si tratta, in sostanza, di un dovere che trova la propria ragione economica e giuridica nella natura spiccatamente fiduciaria del rapporto tra cliente ed intermediario



L'attrice eccepisce in primo luogo la violazione da parte della banca delle regole relative all'obbligo informativo, in particolare la violazione del combinato disposto di cui agli artt. 21 TUF, 26 e 28 Reg Consob 11522/98, per aver mancato di informare adeguatamente la cliente del rischio legato alle obbligazioni in esame ed ugualmente favorito la negoziazione delle stesse pur in presenza di indici che sconsigliavano l'operazione avuto riguardo al profilo dell'investitore

A fronte di tali contestazioni la Banca non ha adempiuto all'onere probatorio su di essa incombente, a norma dell'art. 23 comma VI° del D.lgs n. 58/1998, relativo alle informazioni fornite all'attrice prima della sottoscrizione dell'ordine de quo, non avendo, peraltro, nemmeno dedotto specifiche prove testimoniali sul punto ed essendosi limitata a contestare la tesi attorea sulla base della documentazione sopra richiamata

Di per sé intrinsecamente inidonee alla realizzazione dell'onere della prova sopra indicato sono le circostanze dell'avvenuta consegna del documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari e che l'ordine sottoscritto reca la clausola prestampata di aver ricevuto informazioni adeguate, in quanto non comprovanti il contenuto specifico dell'obbligo di informazione gravante sulla banca in relazione ai titoli poi acquistati

Del contenuto dell'informazione fornita all'attrice non vi è traccia né nei documenti, né nelle prove testimoniali del figlio dell'attrice, sig.

il quale, anzi, riferisce che un funzionario della banca avrebbe fatto riferimento alla consapevolezza ed autonomia dell'investimento effettuato dalla madre in quanto la stessa aveva personalmente sottoscritto l'ordine di acquisto previa esibizione di un non meglio specificato prospetto informativo

Inoltre, l'art. 28, comma I lett. a) del regolamento CONSOB n. 11522/1998 stabilisce che gli intermediari autorizzati devono chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la propensione al rischio.


Ulteriore estrinsecazione e specificazione del dovere di informazione si rinviene nell'art. 29 del regolamento CONSOB n. 11522/1998, laddovè viene fatto obbligo agli intermediari di astenersi dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni non adeguate, per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione, ed ove si constati l'inadeguatezza della stessa, il dovere di informazione acquisisce un significato ulteriore facendo capo all'intermediario, non solo di manifestare tale circostanza all'investitore ma anche di specificare il motivo dell'inadeguatezza dell'operazione di investimento

Il concreto contenuto dell'obbligo di informare e di valutare l'adeguatezza dell'investimento si determina di volta in volta con riferimento alle informazioni sul profilo del singolo investitore fornite dallo stesso cliente e comunque sugli elementi di informazione comunque disponibili dall'intermediario in relazione ai servizi prestati

In particolare, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che, al fine di non privare di contenuto concreto la normativa sopra richiamata in ordine alle tipiche finalità di tutela ch'essa si propone, l'intermediario in strumenti finanziari non è esonerato dall'obbligo di valutare l'adeguatezza dell'operazione ex art. 29 reg. Consob anche ove i clienti abbiano rifiutato di fornire le informazioni di cui all'art. 28, 1° comma reg. Consob lett. a), dovendo comunque tenere conto di tutte le informazioni disponibili, quali l'età, la professione, le pregresse scelte di investimento, l'entità del patrimonio investito, ovvero in mancanza di altri dati utili, considerando il profilo di investitore avente la propensione al rischio più bassa

Nel caso in esame, risulta documentalmente comprovato che, con la sottoscrizione del contratto di negoziazione, l'attrice non ha inteso fornire informazioni sulla sua "situazione finanziaria" e "sugli obiettivi di investimento" e tacendo in ordine all'esperienza in materia di investimenti finanziari ed alla propensione al rischio

Si deve comunque rilevare che non risulta di fatto contestata la situazione socio-economica dell'attrice, come esposta negli atti difensivi, e quindi il suo profilo di



1/1/2001 11:11 AM > MAIL



investitrice che, per caratteristiche soggettive, situazione finanziaria, esperienza, pregresse scelte di investimento, imponevano alla banca una valutazione degli investimenti proponibili solo nell'ambito di quelli "adeguati", con riferimento ad una situazione finanziaria con disponibilità liquide limitate, capacità di reddito e risparmio annuo derivante dalla sola pensione sociale, una propensione al rischio bassa ed obiettivi di investimento estremamente conservativi e quindi di pura redditività e minimo rischio

Nemmeno infatti è contestato che la sua situazione finanziaria fosse quella risultante esclusivamente dal patrimonio depositato ed investito presso la banca convenuta, ammontante circa in complessivi 50 000,00 euro, di cui 40 000 investiti prima in un Fondo comune monetario "risparmio italia" e dal maggio 2000 nelle obbligazioni "Argentina"

Il Tribunale rileva, quindi la violazione della Banca dell'obbligo di astenersi dal compiere operazioni di investimento "non adeguate" al profilo dell'investitrice e di informarla di tale inadeguatezza, innanzitutto per "dimensione" dell'investimento in rapporto al patrimonio della cliente, essendo pacifico che quello in oggetto ha coinvolto il 90% del suo patrimonio mobiliare

L'inadeguatezza doveva essere rilevata, in secondo luogo, anche per la tipologia e l'oggetto dell'investimento

Come ammesso dalla stessa banca, si trattava di titoli emessi da un Paese sudamericano c d emergente e quindi intrinsecamente a rischio, in peggioramento rispetto alla precedente valutazione di affidabilità, come indicava il "rating" che nell'ottobre 1999 era stato declassato a BB-, con rendimenti decisamente superiori ( indicato nel 9% annuo) rispetto a quello degli omologhi titoli emessi da Stati europei, non negoziati in nessuna borsa europea e di natura molto speculativa che offrono scarsa sicurezza di puntualità del pagamento nel lungo termine.

L'inadeguatezza emerge con tutta evidenza anche rispetto alla unica pregressa scelta di investimento nel fondo comune "Ducato risparmio italia", peraltro dismessa proprio per effettuare l'investimento nei titoli argentini, sicuramente a

più basso rendimento ma certamente anche a più basso rischio, in quanto di natura sostanzialmente conservativa e di mera redditività delle somme investite. Poste tali premesse in fatto, accertata la violazione della banca dell'obbligo di fornire informazioni specifiche all'attrice sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni dell'operazione di investimento prima dell'investimento ex art 28, comma 2, Reg Consob nonché la violazione dell'obbligo di astensione dal porre in essere tale operazione in quanto inadeguata in relazione al profilo di investitore della stessa ex art 29 Reg Consob, si può ritenere che tali violazioni integrino grave inadempimento dei doveri di diligenza e di correttezza incombenti sulla banca.

Sul punto merita quindi accoglimento la domanda di condanna della banca convenuta al risarcimento dei danni causati all'attrice, vale a dire la restituzione del valore dell'investimento effettuato, pari a 40 000,00 Euro oltre gli interessi legali dalla data del versamento delle somme in data 6/6/2000 al saldo effettivo.

Non può trovare accoglimento la domanda relativa all'anatocismo in quanto il credito relativo agli interessi è liquido ed esigibile solo in forza della presente sentenza costitutiva né la domanda di rivalutazione, in quanto trattandosi di debito di valuta non è provato il maggior danno.

Del tutto apodittica risulta infine l'affermazione della carenza di prova del danno in capo all'attrice in quanto ove l'obbligo informativo fosse stato adempiuto e la banca si fosse astenuta dal compiere l'investimento inadeguato, è verosimile che l'attrice avrebbe continuato l'investimento in essere o similare in quanto adeguato alle sue esigenze.

L'accoglimento della domanda dell'attrice giustifica la condanna della convenuta alla rifusione delle spese processuali come liquidate in dispositivo.

**P.Q.M.**

il Tribunale, definitivamente decidendo sulla causa, ogni diversa istanza, eccezione e difesa, disattesa e respinta, così provvede:

- 1) Dichiarato ed accertato il grave inadempimento della convenuta agli obblighi su di essa incombenti, condanna la Banca

in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni, in favore dell'attrice della somma di € 40 000,00 oltre agli interessi legali dal 6 6 000 al saldo;

2) condanna la Banca al pagamento a favore dell'attrice delle spese processuali, che liquida in € 5.000,00 per onorari, € 2.407,00 per diritti, € 520,17 per spese, oltre accessori come per legge  
Così deciso in data 18 aprile 2007

**IL CASO.it**

Il Giudice relatore

